

**REGOLAMENTO (CE) N. 2144/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2003**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime
d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'elenco dei paesi terzi dai quali devono essere originari i prodotti agricoli ottenuti con metodo di produzione biologico per essere commercializzati nella Comunità, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2003 ⁽⁴⁾. Tale elenco è stato compilato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2092/91.

(2) Le autorità argentine hanno chiesto alla Commissione di includere un nuovo organismo di ispezione e certificazione conformemente al regolamento (CEE) n. 94/92. Le autorità argentine hanno fornito alla Commissione le informazioni e le garanzie necessarie a soddisfare che il nuovo organismo di ispezione e certificazione soddisfi i criteri stabiliti all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(3) Le autorità australiane hanno informato la Commissione che un organismo di ispezione ha ristrutturato la sua attività e cambiato di nome. Bisogna quindi cancellare nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 il nome precedente dell'organismo e aggiungervi quello nuovo.

(4) L'Ungheria ha chiesto di estendere le categorie di prodotto incluse nell'elenco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per includervi gli animali e i prodotti animali. Ha presentato le informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.

(5) Dall'esame di tali informazioni e dai successivi contatti con le autorità dell'Ungheria risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione degli animali e dei prodotti animali sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

(6) La Svizzera ha chiesto alla Commissione di estendere i termini della sua inclusione conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽⁵⁾, in particolare l'allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.

(7) La Svizzera ha presentato le informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 94/92. Dall'esame di tali informazioni risulta che in detto paese le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli sono equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria.

(8) Le autorità neozelandesi hanno comunicato il nome preciso dell'organismo di certificazione.

(9) Il regolamento (CEE) n. 94/92 va quindi modificato di conseguenza.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come segue:

- 1) Al punto 3 del testo che fa riferimento all'Argentina, è aggiunto il trattino «— Food Safety SA».
 - 2) Al punto 3 del testo che fa riferimento all'Australia, il terzo trattino «— Biological Farmers of Australia (BFA)» è soppresso e è aggiunto il trattino «— Australian Certified Organic Inc.».
 - 3) Nel testo che fa riferimento all'Ungheria, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
 - «1. Categorie di prodotto:
 - a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - b) i prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91».
 - 4) Al punto 2 del testo che fa riferimento alla Svizzera, dopo il terzo trattino è aggiunto quanto segue:

«— o da un paese terzo le cui regole di produzione e il cui sistema di ispezione sono stati riconosciuti dalla Svizzera come equivalenti a quelli stabiliti ai sensi della legislazione svizzera».
 - 5) Nel testo che fa riferimento alla Nuova Zelanda, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«Organismo di certificazione: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA)».
-